



01 MAR 2024

DECRETO DIRIGENZIALE N. 103 /DA del _____

Oggetto: Contenzioso Saja Luigi/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Maurizio Rao

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso

Che nel giudizio innanzi al G.d.P. di Messina RG. 984/21 tra le parti Saja Luigi/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 1265/23 del 20/10/23, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 862,89 oltre interessi e rivalutazione per € 149,01, nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 389,00 oltre spese generali e CPA per un totale di € 458,81 da distrarsi all'avv. Maurizio Rao, come da conteggio inviato dal legale stesso, per un totale complessivo di € 1.470,71;

VISTO l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

VISTI:

- il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;
- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;


RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente".

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- Impegnare la somma di € 1.470,71 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- Effettuare, in esecuzione della sentenza n° 1265/23 del 20/10/23 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 1.470,71 in favore di Saja Luigi nato a Messina il 20/10/1996 c.f. SJALGU96R20F158F tramite bonifico sul c/c IBAN IT52D 05387 16503 000002 538100 allo stesso intestato;
- Effettuare, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 458,81 come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Maurizio Rao nato a Messina l'1/1/69 c.f. RAOMRZ69A01F158O tramite bonifico sul c/c IBAN IT38A 02008 16506 000103 164298 allo stessa intestato;
- Trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Generale
Dott. Calogero Franco Fazio





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA

In persona del giudice di pace avv. Francesca Starvaggi ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 984/21 R.G. e vertente

tra

Saja Luigi, nato a Messina il 20/10/1996, C.F. SJA LGU 96R20 F158F, rappresento
e difeso dall'avv. Maurizio Rao

Attrice

contro

Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro
tempore, con sede in Messina, c.da Scoppo, rappresentato e difeso dall'Avv.
Daniele Failla

Convenuto

Oggetto: Azione di risarcimento del danno.

Conclusioni delle parti: all'udienza del 18.10.23, i difensori delle come da verbale
precisavano le conclusioni come da verbale.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 04/01/2021, l'odierno atttore evocava in
giudizio il Consorzio per le Autostrade Siciliane per sentirlo condannare al
risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorso in data 27/04/2018,
allorquando mentre percorreva alla guida del proprio motociclo Honda SM300 tg.
DM53955 percorreva regolarmente ed a velocità moderata la rampa autostradale di

Tremestieri (Messina), con direzione di marcia Messina-Catania, cadeva rovinosamente a terra a causa di terriccio presente sul manto autostradale, non segnalato ed occultato, riportando danni al mezzo.

Si costituiva il Consorzio per le Autostrade Siciliane contestando la richiesta di parte attrice. Assunta la prova testimoniale, la causa veniva riservata per la decisione all'udienza e sulle conclusioni in epigrafe, previo il deposito delle note conclusive.

Motivi della decisione

La domanda di parte attrice deve trovare accoglimento, sussistendo la responsabilità dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c..

Invero, secondo l'orientamento più volte ribadito, ai proprietari, o concessionari, delle autostrade previste dall'art. 2 del codice della strada, in considerazione della possibilità di svolgere una adeguata attività di vigilanza, che sia in grado di impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti, in linea di principio, è applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanemente connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere. La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e perché tale responsabilità si configuri in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale fra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rileva al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che non è immediata) ma ad



un elemento esterno, recante i caratteri della oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche da fatto del terzo o dello stesso danneggiato. L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. 19.02.2008, n: 4279; Cass. 06.07.2006, n. 15383).

Nel caso di specie, l'istruttoria espletata conferma pienamente la dinamica del sinistro come riferita in citazione e la responsabilità dell'ente proprietario.

Nel Prontuario per il rilevamento di incidente stradale redatto dagli agenti della Polizia di Stato intervenuti nell'immediatezza dell'incidente, si legge con riferimento alla constatazione dei luoghi del sinistro: *"lungo i margini dx e sx della rampa di uscita sv. Tremestieri è presente in notevole quantità terriccio suscettibile della perdita di controllo del veicolo"*.

Il teste Palmeri Marco escusso all'udienza del 19/07/2023, dichiaratosi presente ai fatti, ha riferito: "Il giorno dell'incidente, era un giorno di Aprile del 2018, ed io seguivo con il mio mezzo il mio amico Saja che procedeva con il suo motociclo sulla rampa autostradale dell'uscita di Messina Tremestieri; (...) ad un tratto il mio amico è caduto per la presenza di terriccio sulla sede stradale. Il terriccio invadeva la corsia lato destro. Il mio amico essendo in curva non ha potuto evitare il terriccio ed è scivolato. Il terriccio non era visibile in quanto subito dopo la curva. Non ricordo se ci fossero lavori in corso e non vi era alcuna segnalazione. Il mio amico non ha riportato lesioni ma il mezzo presentava diverse graffiature. Subito dopo l'incidente abbiamo chiamato la Polizia Stradale che è intervenuta subito dopo.".

Quanto accaduto configura la responsabilità da omessa custodia a carico dell'ente gestore dell'autostrada, dal momento che il predetto, sul quale incombe l'onere, non



ha dimostrato che l'anomalia presente sulla carreggiata fosse riconducibile all'ipotesi di caso fortuito. La presenza di terriccio sulla carreggiata stradale non può infatti ritenersi come evento imprevedibile. L'incidente è da ascrivere ad esclusivo fatto e colpa del Consorzio che, nella qualità di ente proprietario dell'autostrada, non ha provveduto alla manutenzione della sede autostradale, ove si trovava abbandonata una ingente quantità di terriccio, che ha determinato la caduta dell'attore.

Sul concessionario incombono precisi obblighi di controllo e di vigilanza, diretti ad assicurare la percorrenza veloce delle autostrade in condizioni di sicurezza per l'automobilista e l'esclusione di situazioni di pericolo occulto che possono essere causa di sinistro stradale.

L'inosservanza di tali precisi obblighi da parte dell'ente convenuto, quale gestore del tratto autostradale in cui è avvenuto il sinistro per cui è causa, nonchè l'inadempimento degli obblighi di vigilanza e di controllo gravanti sul custode ex art. 2051 c.c., legittimano l'affermazione della responsabilità del medesimo in ordine all'evento dannoso per cui è controversia, storicamente accertato nella sua ontologica esistenza in esito all'esperita istruttoria.

Rilevato, inoltre, che non è emerso un comportamento colposo del danneggiato – al quale, peraltro, la Polizia Stradale intervenuta non ha inteso contestare alcuna violazione al codice della strada - ed escludendo, pertanto, alcun concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, c. 1, c.c., va ritenuta la responsabilità esclusiva ex art. 2051 c.c. per danno da cosa in custodia del Consorzio che, pertanto, deve essere condannato a risarcire i danni subiti dall'attore.

Sotto tale profilo con riferimento al danno al mezzo, ritiene questo giudice di poter considerare documentazione idonea a dimostrare il danno sofferto lo stesso verbale della Polizia di Stato, dal quale emerge che il motociclo dell'attore per effetto



dell'incidente ha subito: “*Parabrezza rotto – Manopola dx danneggiata - danni derivanti da graffi scocca sottostante*”

Tali danni sono stati accertati dal perito di parte ass. Adriano Sidoti, che li ha quantificati in euro 862,86, ivi inclusa. Sebbene il documento redatto da un terzo non fa prova nel processo civile - va ricordato, infatti, che la perizia di parte redatta da un terzo può essere sì valutata ex art. 2729 c.c., ma solo se unita ad altri elementi di prova (in quest'ultimo caso, infatti, può costituire un riscontro di elementi forniti *aliunde*, corroborando quelli) - rilevato nel caso di specie i danni risultano comunque accertati dall'autorità (nel verbale prodotto in atti), è possibile ritenere che all'attore debba essere riconosciuto in via equitativa l'importo complessivo di euro 862,86 come previsto nel suddetto preventivo. Per quanto sopra, va condannato l'ente convenuto a pagare a titolo risarcitorio il suddetto importo.

Sulla somma liquidata vanno riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto decorrenti dalla produzione dell'evento dannoso sino al momento della liquidazione al tasso annuo medio ponderato del 3% sulle somme liquidate e gli interessi al tasso legale dalla data della liquidazione fino all'effettivo pagamento

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Messina, definitivamente pronunciando sulla causa n. R.G. 984/2021, disattesa ogni contraria, eccezione e difesa, così decide:
accoglie la domanda dell'attore e dichiara la responsabilità del Consorzio per le Autostrade Siciliane nella causazione del sinistro per cui è causa;
condanna, di conseguenza, l'ente convenuto al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno, della somma di Euro 862.89, oltre gli interessi indicati nella parte motiva;



condanna l'ente convenuto al pagamento delle spese e compensi del giudizio liquidati in complessivi euro 389, di cui euro 43,00 per spese non imponibili, oltre spese generale , IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del difensore costituito, avv. M Rao, dichiaratosi antistatrio.

Messina, 20.10.2023

Il G.d.P.
(avv. Francesca Starvaggi)



STUDIO LEGALE RAO

Avv. Maurizio Rao
Pomeriggi di Consiglio
Viale della Libertà n. 513 N. 139
Tel. 090 751182 fax 090 5728733
98121 MESSINA
P.I. 03678630835
C.F. RAO MAZ 69AU T158 O

Parcella

Messina, 7 febbraio 2024

Spettile
Saja Luigi
Via Garuffi n. 1
98100 MESSINA
C.F.: SJALGU96R20F158F

Oggetto: Pagamento Sentenza N. 1265/2013 del Giudice di pace di Messina, onorari distratti.

proc. N. 984/2021 R.G. Gdp di Messina.

• <u>Sorte Capitale</u>	€. 397,90
<u>Cassa Previdenza Avvocati</u>	€. 15,91
+ 4% C.P.A.:	
subtotale:	€. 413,81
<u>Spese legali non imponibili</u>	€. 43,00
<u>Bollo</u>	€. 2,00
TOTALE:	€. 458,81

Avv. Maurizio Rao

N.B.: Operazione in franchigia da I.v.a. art. 1 CC. 54-89 Lg. 190/2014 non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi del C. 67 L. 190/2014 Regime Forfettario.

Il superiore importo deve essere accreditato sul conto corrente bancario dell'Avv.
Maurizio Rao presso la Banca Unicredit, filiale di Messina, Viale della Libertà.
Coord. bancarie IBAN: IT 38 A 02008 16506 000103164298
Coordin. BIC/SWIFT: UNCRITM1127

BPER: Banca

BPER Banca S.p.A. con sede in Modena, via San Carlo, 610a - Codice Fiscale e
Partecipazione nel Registro Imprese di Modena n. 01000000000 - Società appartenente al
GRUPPO BPER BANCA PARTE PIA DI BPER S.p.A. - Capitale Sociale Euro
1.095.384.144 - Codice A.R. 51864 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 479 - Aderente
al Fondo Interbancario di Sicurezza dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Cognaccafé del Gruppo Immobiliare BPER Banca S.p.A. Iscritta all'Albo dei Gruppi
Bancari n. 4 - 12024 Torino - www.bper.it - Nella volumetrica BPER.

MESSINA

, 17/09/2020

Spett.le
SAJA LUIGI
VIA GARUFI 1
98129 - MESSINA ME

Le riportiamo le coordinate bancarie relative al rapporto di

Conto corrente (in alternativa DR) 0896 - 002638100
presso la filiale - 16503 - Messina, agenzia 1
della Banca - 05387 - BPER BANCA S.p.A.

che potrà comunicare per rendere più veloci e sicuri incassi e pagamenti.

Infatti se ogni volta che deve ricevere una somma a suo favore, si ricorderà di comunicare all'ordinante coordinate potrà ricevere più rapidamente l'accreditamento della somma e limitare al massimo eventuali dis-
dovuti a informazioni incomplete o mal comprese.

Codici da comunicare all'ordinante:

⇒ IBAN

I	T	5	2	D	0	5	3	8	7	1	6	5	0	3	0	0	0	0	0	2	6	3	8	1	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

⇒ BIC (Codice swift)



B	P	M	O	I	T	2	2	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


In calce troverà un riepilogo di questi dati in formato tascabile. Le ricordiamo che i codici IBAN e
riportati sono reperibili anche sul frontespizio dell'estratto conto.

Cordiali saluti,

BPER Banca S.p.A.








ST 2022

CARTA



REPUBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

Codice **SJALGU96R20F158F** Sesso **M**



Cognome **SAJA**

Nome **LUIGI**

Luogo di nascita **MESSINA**

Data di scadenza

20/02/2029

Provincia **ME**


Dati sanitari regionali

Data di nascita
20/10/1996



Scansionato con CamScanner

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA



3 Cognome

SAJA

4 Nome

LUIGI

5 Numero Identificazione personale

20/10/1996

6 Numero identificazione dell'istituzione

SJALGU96R20F158F - 5SN-MIN SALUTE - 500001

8 Numero di identificazione della tessera

8038001900355976282

9 Scadenza

20/02/2029



Scansionato con CamScanner

REPUBBLICA ITALIANA



VALIDA FINO AL 31/12/2027

COMUNE DI

MESSINA

CARTA D'IDENTITÀ

N° AY 5761230

AY 5761230

D'

SARIA

LUGL



Cognome..... CAIA
Nome..... UICI
nato il 20/10/1996
Città n. 1396 3302p. I S A)
a.....)
MESSINA ITALIA)

Cittadinanza ITALIANA
Residenza..... MESSINA - LADERIA S. EUGENIO
Via... GARUFI, 1

Stato civile..... Professione.....
Professione.....
CONNOTTI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Satura..... 1,80..... CASTANI
Capelli..... CASTANI
Occhi..... CASTANI
Segni particolari.....

Firma del pololare.....

MESSINA

26/05/2017

IL SINDACO
D'ORIONE C. FESTE
Agosto



RISCOSSI EURO 10,33

er

Scansignata con Cam
er

